

AC 2325 - conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini

Dopo il comma 6 dell'articolo 6 aggiungere i seguenti:

«6 - bis Le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogate per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzati, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

- a) nell'anno 2020, assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le risorse sono ripartite tra le università.
- b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:
 - 1) per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - 2) per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

6- ter. Per le finalità di cui al comma 6-bis, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

- a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- b) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»



6. 50%

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta emendativa mira a prorogare, per l'anno 2020 e per gli anni 2021 e 2022, le misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145. In particolare, con la proroga della misura di cui alla lettera a) si mira ad assicurare l'assunzione di circa 1600 ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con la proroga riferita alla lettera b) si intende, invece, prorogare, dall'anno 2022, le misure per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, previste dall'articolo 1, comma 401 lettera b, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

A tal fine - replicando la procedura prevista dall'articolo 1, comma 401, lettera b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo le seguenti modalità: per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ai fini del riparto delle risorse, nonché in relazione alle riserve dei posti per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 1, comma 401, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con la sola modifica derivante dalla necessità di indicare il Ministro dell'università e della ricerca, quale amministrazione competente ad emanare i decreti attuativi, conformemente alle disposizioni introdotte dal decreto legge 9 gennaio 2020 n. 1 "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.*".

6. 50%



RELAZIONE TECNICA

La disposizione determina i seguenti effetti

con riferimento alla misura di cui alla **lettera a)**, si ritiene che possano essere immessi nel sistema universitario e della ricerca 1.607 nuovi ricercatori. Nello specifico si prevede uno stanziamento complessivo a regime dall'anno 2021 pari a 96,5 milioni euro. Tenuto conto delle procedure necessarie per pervenire all'assunzione dei ricercatori, si ritiene che queste possano avvenire con decorrenza 1° gennaio 2021: nel corso dell'anno 2020, infatti, si renderà innanzitutto necessario assegnare con decreto del Ministro le risorse tra le varie Istituzioni universitarie (decreto per il quale, considerato il noto, concomitante processo di trasformazione organizzativa derivante dalla recentissima istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, si richiederanno tempi maggiori - 90 giorni anziché 60 - rispetto alla norma originaria, qui oggetto di proroga); successivamente, le singole Università, sulla base delle risorse assegnate, dovranno individuare i rispettivi fabbisogni, in relazione ai quali potranno emanare i singoli bandi, peraltro soggetti a pubblicazione legale; solo in esito a tale procedura selettiva si renderà, infine, possibile addivenire alle assunzioni in parola. In relazione a tale complesso procedimento si ritiene che la decorrenza giuridica ed economica delle assunzioni in servizio potrà avvenire per il 1° gennaio 2021, per un onere finanziario, a decorrere da tale anno, pari a 96.5 milioni di euro. Nella tabella sottostante sono riportati gli oneri stimati considerando il costo unitario annuo del ricercatore di tipo b) delle Università - già utilizzato per il comma 400 dell'articolo 1 della Legge n. 145/2018, comprensivo dell'adeguamento ISTAT disposto ai sensi del DPCM 3 settembre 2019 pari a euro 60.027.

DESCRIZIONE	COSTO ANNUO
costo ricercatore tipo b) Università	€ 60.027
NUMERO RICERCATORI UNIVERSITA'	1.607

ANNO	dal 2021
NUMERO MENSILITA'	12
COSTO COMPLESSIVO	€ 96.500.000

Con riferimento alle misure di cui alla **lettera b)**, fermo restando che la disposizione in parola introduce misure di incentivazione alla progressione di carriera entro un mero limite di spesa, si fa presente che con 15 milioni di euro è possibile consentire la potenziale progressione di carriera di 1.034 ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di II fascia, secondo quanto



riportato nella seguente tabella:

Descrizione	Costo Annuo
A) Costo medio annuo Ricercatori Universitari a Tempo indeterminato abilitati	€ 55.500
B) Costo iniziale Professori Associati (II Fascia)	€ 70.000
Differenziale (B-A)	€ 14.500

Il comma 6- ter prevede il rifinanziamento, per le finalità di cui al comma 6-bis, del fondo per il finanziamento ordinario delle università, per l'importo di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

A tali oneri si provvede:

- a) quanto a 96,50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- a) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



15 FEB. 2020

6.501.

